



Venezia, 4 agosto 2017

Ordinanza n° 565

OGGETTO: Divieto temporaneo di caccia sul fondo denominato "Bosco Zaher" a Favaro Veneto

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 180/2003 è stata costituita l'Istituzione "Bosco di Mestre" con la finalità di gestire le aree a bosco e la trasformazione delle stesse in bosco aperto all'uso pubblico;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 141 del 15.10.2007 è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzo e la tutela del Bosco di Mestre", che tra l'altro definisce le aree aperte al pubblico;
- il Consiglio Comunale di Venezia con propria deliberazione n.109 del 22.09.2008 ha provveduto alla costituzione di una Istituzione ai sensi degli artt. 113 e 114 T.U. 267/2000 denominata Istituzione "Bosco e Grandi Parchi" ed ha stabilito che la stessa subentrasse in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni "Bosco di Mestre" e "Il Parco", sciolte con il medesimo atto;

Premesso inoltre che:

- il Comune di Venezia con delibera di Consiglio Comunale n. 207 del 20/12/2002 ha acquisito dalla Fondazione Querini Stampalia l'usufrutto trentennale di un'area di 200 ha sita tra Favaro e Dese, stipulato in data 23/04/2003 repertorio n. 16439;
- con verbale di consegna prot. n. 352421/2006 il Comune di Venezia – Direzione Patrimonio ha consegnato all'Istituzione "Il Bosco di Mestre" il fondo in oggetto;
- il Bosco Zaher è stato aperto al pubblico con Delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi n° 16 del 3.09.2010 - PG 2010/378453;

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI - COMUNE DI VENEZIA
Viale Garibaldi, 44/a- 30170 Mestre Venezia – tel 0415352224 – fax 0415352209

Resp. del Procedimento
Resp. dell'Istruttoria

arch. Andrea Costantini
arch. Roberto Buzzo

andrea.costantini@comune.venezia.it
roberto.buzzo@comune.venezia.it



- le aree dei fondi del Bosco di Mestre confinanti ad ovest con il "Bosco Zaher", sono inserite nel Piano Faunistico Venatorio come aree sottratte all'esercizio dell'attività venatoria ai sensi dell'art.15, commi da 3 a 6 della Legge n°157 del 11 febbraio 1992 e dell'art. 21 della legge regionale 5 gennaio 2007, con D.G.R. n. 2379 del 31 luglio 2007;
- in data 24.09.2010 è stato sottoscritto un Documento di Intesa tra Comune di Venezia, Istituzione Bosco e Grandi Parchi, Provincia di Venezia ed Ambito Territoriale di Caccia VE n° 3 nel quale si prevede che il divieto di caccia nelle aree del Bosco Zaher venga periodicamente reiterato con ordinanza sindacale finché l'area non sarà inserita nel prossimo Piano Faunistico Venatorio;

Dato atto che:

- con legge regionale n. 1/2007 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale con periodo di vigenza 2007-2012, la cui validità è stata rideterminata, da ultimo, con Legge Regionale n. 4 del 10/02/2017 al 10 febbraio 2018;
- con D.G.R. n. 865 del 13/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria per la stagione 2017/2018 ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

Considerato che all'interno del bosco vi sono percorsi naturalistici ciclo-pedonali e quindi l'area viene abitualmente frequentata da cittadini per svolgere attività ludiche, sportive nonché per attività didattiche-scientifiche per la tutela delle quali è necessario garantire l'incolumità, vietando ogni forma di caccia;

Considerato inoltre che all'interno del Bosco - presso il monumento di Zaher - è stata identificata l'area per la dispersione delle ceneri in natura;

Ritenuto, pertanto, che l'attività venatoria e la presenza di cacciatori all'interno del suddetto Bosco non sia compatibile con la fruizione pubblica dell'area da parte di visitatori, turisti e scolaresche, al fine di non recare pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità pubblica;

Visto l'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";



ORDINA

la sospensione temporanea dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia, per tutto il periodo previsto dal calendario venatorio di cui alla D.G.R. n. 865 del 13/06/2017 e – precisamente – a partire dalla terza domenica di agosto, ovvero dal 20 agosto 2017, alla seconda domenica di settembre, ovvero fino al 10 settembre 2017 per quanto attiene l'addestramento ed allenamento cani da caccia e dal 17 settembre 2017 sino al 31 gennaio 2018 per la caccia, oltre che nei giorni di pre-apertura 2, 3, 4, 9 e 10 settembre 2017 e nelle giornate di posticipo prelievo 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 febbraio 2018, in tutta l'area identificata nella planimetria allegata alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

DISPONE

che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza, ai seguenti enti:

- Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
- Città Metropolitana - Ufficio Caccia
- Comando Guardia di Finanza
- Polizia Provinciale di Venezia
- Comando dei Carabinieri di Venezia
- Comando Corpo Polizia Municipale di Venezia
- Ambito Territorio di Caccia n. 3
- Corpo Forestale dello Stato di Venezia

e sia adeguatamente pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nel sito internet del Comune di Venezia.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

INCARICA

La Polizia Locale e gli organi tutori dell'ordine e dell'incolumità pubblica a fare osservare la presente ordinanza.

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI - COMUNE DI VENEZIA
Viale Garibaldi, 44/a- 30170 Mestre Venezia – tel 0415352224 – fax 0415352209

Resp. del Procedimento
Resp. dell'Istruttoria

arch. Andrea Costantini
arch. Roberto Buzzo

andrea.costantini@comune.venezia.it
roberto.buzzo@comune.venezia.it

CITTA' DI
VENEZIA



AVVERTE

che avverso il presente provvedimento chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia ai sensi dell'art.21 della legge 6.12.1971 n.1034 nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Luigi Brugnaro

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luigi Brugnaro', written over the printed name.

ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI - COMUNE DI VENEZIA
Viale Garibaldi, 44/a- 30170 Mestre Venezia – tel 0415352224 – fax 0415352209

Resp. del Procedimento
Resp. dell'Istruttoria

arch. Andrea Costantini
arch. Roberto Buzzo

andrea.costantini@comune.venezia.it
roberto.buzzo@comune.venezia.it

Tavola allegata all'Ordinanza n° 565 del 4/08/2017



Luglio

 Area di divieto caccia